

**OGGETTO: Pratica num. 12/XX/2016**

(delibera 20 giugno 2018 Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Pisa).

Il Consiglio

- visti gli artt. 16 D.Lgs. n. 389/1997 e 5 D.M. n. 537/1999;  
- letta la nota, pervenuta in data 1° febbraio 2018, con la quale il dott. Vincenzo TURCO Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di PISA, rassegna le proprie dimissioni, irrevocabili e con effetto immediato, dall'incarico di Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Pisa. E' necessario provvedere alla designazione di nuovi magistrati ai sensi dell'art. 5 del decreto del 21 dicembre 1999, n. 537 al fine di scegliere il nuovo Componente del citato Consiglio Direttivo, con riferimento al quadriennio 2015-2018.

- rilevato che con delibere dell'Adunanza Plenaria in data 21/2/2018 e 18/4/2018 sono stati disposti gli interpelli, richiamando ed integrando i criteri generali già contenuti nelle delibere consiliari adottate in data 11 maggio 2000 ed in attuazione della stessa in data 1.6.2000, nonché i criteri generali previsti dall'art. 7 della circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modificazioni;

- considerato che le disponibilità pervenute sono state in numero insufficiente a comporre la rosa dei magistrati da designare per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione, per cui è necessario effettuare un nuovo ulteriore interpellato:

Con deliberazione dell'11.5.2000 il Consiglio Superiore nell'immediatezza della attuazione del d.l. 21.12.1999 n. 537, approvò un modello accentrato di selezione dei magistrati da sottoporre alle scelte delle Università degli Studi per la formazione dei consigli direttivi; la struttura consiliare delegata a ciò, in assenza di una apposita articolazione, fu individuata nella seconda commissione- all'epoca competente sia per gli incarichi extragiudiziari sia per il conferimento di incarichi speciali- alla quale è successivamente subentrata la 4<sup>a</sup> commissione e, infine, la 1<sup>a</sup> commissione referente.

Nella medesima deliberazione fu affidato alla medesima commissione il compito di predisporre l'atto di interpellato da rivolgere a tutti i magistrati con i seguenti requisiti e, quindi, così articolato:

- previsione di gratuità dell'incarico (salva diversa determinazione di ciascuna scuola) e con durata quadriennale dello stesso,

- assenza dell'esonero, anche parziale, dall'attività giudiziaria;

- possesso (alla data dell'interpellato) del requisito di almeno otto anni di esercizio di effettive funzioni giudiziarie;

- possesso di specifiche attitudine tecniche, culturali ed organizzative;

- esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie, con conseguente esclusione dei magistrati collocati fuori ruolo.

All'esito della procedura, il Consiglio predispose un unico elenco nazionale di magistrati, all'interno del quale vennero formati gli elenchi su base regionale e/o pluridistrettuale con la formazione di più rose di nominativi di magistrati con l'ulteriore precisazione che coloro che fossero stati nominati componenti del Consiglio direttivo non sarebbero stati tenuti a richiedere al C.S.M. l'autorizzazione all'assunzione dell'incarico extragiudiziario.

Sulla base ed in attuazione dei criteri in precedenza descritti, il Consiglio Superiore, con delibera in data 1 giugno 2000, indisse l'interpello con la previsione del termine del 15 giugno 2000 per la trasmissione della dichiarazione, corredata da autorelazione contenente la specificazione della disponibilità a far parte del Consiglio direttivo delle Scuole istituite nel proprio distretto giudiziario nonché, ove necessario, in distretti giudiziari limitrofi al proprio, oltre a qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare l'idoneità a ricoprire l'incarico.

Alla scadenza del primo quadriennio, al fine di acquisire elementi utili in relazione alle esperienze nel frattempo maturate, oltre che ai fini di possibili integrazioni delle modalità e dei requisiti da inserire nel nuovo interpello, le Commissioni quarta, sesta e nona, in seduta congiunta, deliberarono di effettuare un incontro presso la sede consiliare con i magistrati componenti dei consigli direttivi (in data 20.12.2004) nonché l'audizione dei rappresentanti delle altre componenti delle S.S.P.L. e, in particolare, del Presidente della Conferenza dei Presidi delle facoltà di Giurisprudenza, del Direttore e coordinatore delle Scuole di Specializzazione, del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Nazionale del Notariato (seduta congiunta del 9 febbraio 2005). L'esito di tali incontri evidenziò la necessità di adottare alcuni sistemi di semplificazione per la funzionalità della procedura di designazione, da un lato, e per un più efficace funzionamento dei consigli direttivi, dall'altro.

In particolare, fu riconosciuta la necessità:

- che la durata dell'incarico fosse uguale per tutti i consigli direttivi; quanto alle scuole di nuova istituzione che avessero richiesto la indicazione della rosa dei nominativi tra i quali prescegliere i componenti, l'elenco (che non costituisce una graduatoria di merito) a cui il Consiglio avrebbe fatto ricorso sarebbe stato quello conseguente all'interpello generale che avrebbe avuto efficacia per i successivi quattro anni;
- che sarebbe stata seguita la medesima procedura nel caso di sostituzione di componenti dimissionari;
- che l'incarico avrebbe dovuto essere astrattamente rinnovabile, limitatamente ad uno solo dei componenti già designati e per non più di una volta consecutivamente (e, quindi, per non più di due quadrienni consecutivi) sia per la medesima Scuola che per Scuole o distretti diversi;
- che sarebbe stato realizzato un costante raccordo con la formazione, anche decentrata, delle diverse categorie professionali al cui accesso le scuole sono deputate;
- che sarebbe stato rafforzato il collegamento con i consigli giudiziari - in attuazione della risoluzione del 20.10.1999 in tema di decentramento come già auspicato nella deliberazione dell'11.5.2000 - anche al fine di rendere possibili e coordinare le attività di tirocinio e di calibrare le attività formative con riferimento alle attività giudiziarie del distretto;
- che si sarebbe dovuto operare, pur a legislazione invariata, per una tendenziale omogeneità nella individuazione delle modalità di verifica delle effettive presenze e dei risultati finali dei corsi.

All'esito di tali attività, pertanto, con delibera del 9.3.2005, il Consiglio ritenne di confermare integralmente i criteri generali già adottati nella delibera di individuazione della procedura e dei criteri per la scelta dei magistrati chiamati a partecipare alle attività delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali dell'11.5.2000 e del conseguente interpello adottato in data 1.6.2000.

Ritenne, inoltre, necessario integrare quei criteri con ulteriori elementi.

In primo luogo, stabilì che, con la dichiarazione di disponibilità, i candidati dovevano impegnarsi:

- a trasmettere annualmente una relazione al CSM contenente un bilancio dell'attività svolta e delle problematiche affrontate e risolte;
- a tenere contatti con i componenti designati dal C.S.M. per la formazione decentrata ai fini di predisporre una attività comune;
- a farsi promotori, nell'ambito della libertà didattica che non può certo essere compressa o indirizzata, delle esigenze generali di proporre indirizzi comuni (in tema di didattica, orario o modalità delle lezioni -ad esempio con moduli di esercitazioni pratiche per le quali potrebbero essere coinvolti nell'organizzazione anche i C.G.- ) e criteri tendenzialmente omogenei di verifica finale.

In secondo luogo, poi, il Consiglio, in considerazione dell'impegno richiesto dallo svolgimento della attività di componente del consiglio direttivo (per cui non è previsto esonero dall'attività giudiziaria) e nel confermare le linee generali alle quali attenersi nella valutazione delle dichiarazioni, ritenne di dover escludere l'inserimento nella rosa dei nominativi da proporre alle Scuole di Specializzazione dei magistrati che fossero titolari di incarichi direttivi, ovvero componenti dei consigli giudiziari, componenti della formazione decentrata, componenti della formazione dei giudici onorari, referenti informatici in sede decentrata, componenti del comitato scientifico, omissis.

In terzo luogo, il Consiglio decise di riservarsi una valutazione caso per caso in ordine ai casi di esonero parziale o di riduzione delle assegnazioni degli affari.

In quarto luogo, l'Organo di Autogoverno richiamò il punto 4 relativo ai criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione in materia di incarichi extragiudiziari (circolare n. 15207 del 16.12.1987 e succ. mod.) in tema di valutazione particolarmente approfondita e, a certe condizioni, ostativa in pendenza di procedimento disciplinare o di inizio della procedura ex art. 2 cpv. R.D. L.vo n. 511/1946.

In quinto luogo, infine, per semplificare e rendere più veloce la procedura, l'Assemblea plenaria stabilì che la dichiarazione di disponibilità dovesse essere trasmessa per via informatica attraverso un apposito modulo accessibile da intranet e, in particolare, mediante l'accesso alla scheda personale del singolo magistrato e che le dichiarazioni dovessero pervenire, corredate di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, solo attraverso il sistema informatico.

Alla luce della precedente esperienza maturata, che si giudica del tutto soddisfacente con le integrazioni disposte in occasione dei rinnovi, si ritiene opportuno riproporre i criteri procedurali e di scelta indicati nella delibere dell'11.5.2000 e del 9.3.2005, così come precedentemente esposti.

***Tuttavia, in considerazione del fatto che trattasi del terzo interpello per numero insufficiente di adesioni ai precedenti, appare ragionevole ampliare la platea dei possibili aspiranti riducendo il novero degli incarichi da considerare incompatibili; di conseguenza, ferma restando la necessità di accurata valutazione, anche comparativa, della compatibilità tra l'incarico in questione e il complesso delle attività svolte dal magistrato, si ritiene di dover limitare l'esclusione, dall'inserimento nella rosa dei nominativi da proporre alle Scuole di Specializzazione, dei soli magistrati che siano titolari di uffici direttivi, componenti dei consigli giudiziari oppure che alla data dell'interpello non abbiano il requisito di almeno otto anni di effettive funzioni giudiziarie.***

Si stabilisce, inoltre, che le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire, corredate di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione solo attraverso il sistema informatico, entro la data del 20 agosto 2018.

Tanto premesso, pertanto, il Consiglio

delibera

di invitare i magistrati interessati, in possesso dei suindicati requisiti e in servizio nel distretto giudiziario ove è sita la Scuola ovvero in distretti giudiziari limitrofi, a far pervenire entro il 20 agosto 2018, una dichiarazione, redatta con le modalità in precedenza specificate, corredata di auto-relazione contenente la specificazione della disponibilità a far parte del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Pisa, oltre a qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare l'idoneità a ricoprire l'incarico.